



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Napoli - IV sezione - Avv. Maddalena Savino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 56368/2014 del Ruolo generale,

TRA

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Bovio, n.14 presso lo studio dell'avv. Andrea Gandino che lo rappresenta e difende, come da procura a margine all'atto di citazione.

ATTORE

E

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma al Viale Europa n.190.

CONVENUTO CONTUMACE

Conclusioni: per l'attore: accoglimento della domanda così come formulata e nelle conclusioni dell'atto introduttivo; con vittoria di spese e competenze e con attribuzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato, l'istante ha convenuto le Poste Italiane SPA in persona del legale rappresentante p.t. esponendo che

o in data 13.11.13 aveva provveduto a compilare e depositare i moduli DPS al fine di beneficiare di numero due "Carte Acquisti" cosiddetta Social Card - per i due figli nati il 04.11.13 [REDACTED] al fine di usufruire dell'importo mensile pari ad €40,00= erogato dallo Stato su ogni carta (v.1), tali carte permettono al suo titolare di effettuare acquisti per l'importo pre-caricato nei negozi convenzionati-farmacia supermercati ed altro;

- che a seguito della verifica di tutti i requisiti necessari per beneficiare delle suindicate carte, Poste Italiane in qualità di soggetto incaricato all'attivazione delle suindicate "Carte" inviava una comunicazione al [REDACTED] in cui veniva informato che poteva recarsi negli Uffici Postali abilitati, per ritirare la carta acquisti, l'istante seguiva le istruzioni si recava agli sportelli postali e ritirava le due carte con i numeri [REDACTED] validità 04/20 e n. [REDACTED] validità 09/19;

- consegnate le carte, Poste Italiane non provvedeva, così come previsto dalla procedura, ad inviare all'istante i codici "Pin" necessari all'utilizzo delle carte, lasciandolo, nell'impossibilità di utilizzare l'importo di €40,00= pre-caricato ogni mese su ogni singola carta;

- in data 02.04.14 l'associazione a tutela dei consumatori Assorimborsi in nome e per conto dell'istante, veniva inoltrato reclamo scritto a Poste Italiane in cui si segnalava il disservizio e si sollecitava l'invio dei codici Pin, lo stesso rimaneva privo di riscontro a tutto oggi- procurando notevoli disagi sia economici che esistenziali all'attore ed alla sua famiglia.

Instauratasi la lite il Gdp accerta la regolarità dell'atto di citazione ex-artt. 160 e 318 c.p.c., - non si costituiva, la Spa convenuta sebbene ritualmente citata; esaurita l'istruttoria e nell'impossibilità di verificare la volontà delle parti a definire la vertenza - sulle conclusioni di cui sopra e previa discussione, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pertanto, ricostruiti i fatti di causa sulle risultanze emerse dall'istruttoria, si pone il problema di valutare tali acquisizioni con riguardo alla domanda dell'Istante.

Al riguardo, va osservato che sono stati completamente dimenticati gli obiettivi del D.L.n.112/2008 in particolare dell'art.81 co32 che recitain considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisognoè concessa ai cittadini residenti che versano in condizioni di maggior disagio economico una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizicon onere a carico dello Stato.....il co.34 indicava Poste Italiane quale amministrazione a provvedere alla gestione del servizio Carta Acquisti quale Gestore del Servizio incaricato dall'Ips -soggetto attuatore - riceve le richieste e ne verifica la conformità, emette le Carte Acquisti, esegue agli accrediti e l'eventuale disattivazione delle Carte;

L'Istante non ha mai ricevuto il Pin e non ha potuto usufruire dell'importo di €480,00(80,00 euro al mese per 6 mesi per le due carte).

Tale Società, tuttavia, restava assente per l'intera durata del processo, dimostrando totale interesse per le sorti del Giudizio. Tale comportamento dovrà essere tenuto in considerazione ex art. e 116cpc.

L'inadempimento contrattuale e l'esclusiva responsabilità della Società Poste Italiane SpA, in relazione alla mancata consegna del Pin.

Pertanto, in società convenuta è tenuta al risarcimento del danno derivato dal mancato recapito del Pin, privando il Mamma di usufruire delle carte acquisto, del gennaio 2014 ad oggi giugno 2014, di €80,00= al mese (€40,00= per ogni carta).

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di pace di Napoli - IV^a sez. definitivamente pronunciando, così provvede:


Dichiara la contumacia di POSTE ITALIANE S.P.A in p.l.r.p.i;

- * accoglie la domanda di [redacted] e per l'effetto
- * ordina a Poste Italiane SpA, in p.l.r.p.l l'invio dei codici Pin necessari per l'utilizzo delle Carte Acquisti;
- * condanna il convenuto legale rappresentante p.i. della SPA Poste Italiane al pagamento in favore dall'attore della somma di € 1.000,00(di cui 480,00= per 6 mesi = €600,00= per i danni patiti) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo.
- * condanna Poste Italiane S.p.A. in p.l.r.p.l. delle spese di giudizio che liquida in €30,00=per spese, € 190,00= per la fase di studio, € 180,00= per la fase introduttiva, €280,00= per la fase istruttoria e €450,00= per la fase decisoria, oltre IVA, CPA come per legge, il 15% L.P., con attribuzione all'Avv. arbitratario.

* Dichiaro la sentenza provvisoriamente esecutiva "ex lege".

Così deciso, in Napoli il 29.10.15

R.G.56368/14



 IL GIUDICE DI PACE

 AVV. Maria Rita Savino